

 Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi 2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagne-

3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco. 4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.


pianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati. 6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio

forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico. 7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari

8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.

8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri. 8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. 8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.

8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".



SCALA 1:5'000 DATA: DICEMBRE 2010 Legenda CFR 2006 - Categorie Abieteti Aceri-frassineti e aceri-tiglieti Arbusteti Betuleti Castagneti e rovereti Formazioni antropogene Lariceti e larici-cembreti Mughete Orno-ostrieti e ostrio-querceti Piceo-faggeti Pinete di pino silvestre Querco-carpineti e carpineti Saliceti e altre formazioni riparie Base PRG - Edifici Base PRG - Graffati Base PRG - Mappali Base PRG - Acque Base PRG - Limite Amministativo

Sistema Cartografico di riferimento: Gauss-Boaga fuso Ovesi CRS codice EPSG: 3003

Dati: Carta Forestale Regionale - aggiornamento 12/10/2005 | I dati sono liberamente scaricabili dall'url: | http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/F este+ed+Economia+Montana/Settori+di+attivit%C3%A0/Pianifica cione+e+Ricerca+Forestale/CFR.htm Base cartografica: Comune di Belluno - Piano regolatore

Comune di Belluno Direzione Area Sviluppo e Programmazione

